



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

## Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 64 del 27/07/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA VEICOLARE E CHIUSURA AL TRAFFICO FRONTE CIVICO 32 LATO OPPOSTO NELLA VIA INDIPENDENZA DAL 29/07/2026 AL 31/07/2026 AL FINE DI CONSERNTIRE TRAMITE AUTOMEZZO LA POSA IN OPERA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

### *IL RESPONSABILE DEL SETTORE*

**Premesso che** in data 23/07/2026 è pervenuta una richiesta tramite Prot. n. 30776 inerente il rilascio di un'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire tramite automezzo la posa in opera di pannelli fotovoltaici.

**Dato atto** che si chiede di poter posizionare un automezzo sul suolo pubblico al fine di consentire la posa in opera di pannelli fotovoltaici;

**Considerato che** dal sopralluogo effettuato della Polizia Locale nell'area oggetto dei lavori emerge la necessità di interdire la sosta e fermata lato opposto civico n°32, e la chiusura al traffico dal 29/07/2026 al 31/07/2026 sino a fine lavori ;

**Considerato che** per l'esecuzione dei lavori è necessario, istituire un divieto di sosta e fermata temporanea nella via Indipendenza lato opposto al civico n. 32 per permettere il posizionamento di un automezzo per la posa in opera di pannelli fotovoltaici;

**Visti** gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

**Visto** l'articolo 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Vista** la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 87 del 31/12/2025;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

### **ORDINA**

In data dal 29/07/2026 al 31/07/2026 dalle ore 07:00 fino alla fine dei lavori l'istituzione del divieto di sosta e fermata fronte civico 32, e la chiusura al traffico nella via Indipendenza.

### **DISPONE**

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- al posizionamento dei segnali di divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 48 ore prima dell'inizio dei lavori ; che tale formalità sia comunicata al Settore scrivente alla casella Pec: polizialocale@pec.comune.capoterra.it;



- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

#### SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza-

E trasmessa per conoscenza:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - al Sindaco                | Sede                |
| - alla Società Tecmoservice | Capoterra           |
| - albo pretorio             | Sito istituzionale. |

La Responsabile del Settore  
*Dott.ssa Roberta Maxia*

